



COMUNE DI TRENTO

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

Controllo del territorio

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO

tel - fax

polizia.locale@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

su appuntamento

Trento, 7 dicembre 2021

**Ordinanza contingibile e urgente n. 5136/2021**

(da citare nella corrispondenza)

**Oggetto:** Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Obbligo di indossare i dispositivi a protezione delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi all'aperto dal giorno 8 dicembre 2021 al giorno 9 gennaio 2022.

## IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

preso atto che con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è oggi fissato al giorno 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 nel testo convertito con modifiche dalla legge 16 settembre 2021 n. 126;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è stato necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

visti:

- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», in vigore dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021;

- il decreto legge 1° aprile 2021 n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";

- il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione



SISTEMA DI GESTIONE  
SICUREZZA CERTIFICATO

CQY  
CERTIQUALITY

UNI ISO 45001:2018

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



dell'epidemia da COVID-19”;

- l'ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento”, in base alla quale nella Provincia Autonoma di Trento a partire dal 14 giugno 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla “zona gialla” e si applicano le misure di cui alla “zona bianca”, nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021 n. 52;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»” e successive modifiche;

- il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” nel testo convertito con modifiche dalla legge 16 settembre 2021 n. 126;

- il decreto legge 21 settembre 2021 n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” nel testo convertito con modifiche dalla legge 19 novembre 2021 n. 165;

- il decreto legge 8 ottobre 2021 n. 139, recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;

- il decreto legge 26 novembre 2021 n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

considerato che la concomitanza degli eventi del periodo natalizio tra i quali i Mercatini di Natale, il ponte dell'Immacolata, le Fiere di Santa Lucia e della Festa d'Oro, favoriscono la frequentazione del centro storico cittadino ed il conseguente probabile formarsi di assembramenti spontanei all'esterno di attività economiche, pubblici esercizi o altri luoghi di aggregazione;

considerato che l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede che a partire dal 28 giugno 2021 nelle “zone bianche” cessi di applicarsi l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti;

considerato che la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione, impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa e che persiste conseguentemente la necessità di adottare con sollecitudine rigorose misure di prevenzione del contagio da contatto sociale, soprattutto nelle situazioni ove il rischio è maggiore in occasione di contesti che fungano da catalizzatori socio-ricreativi e favoriscano assembramenti incontrollabili in assenza di distanziamento sociale;

atteso che nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi il 7 dicembre 2021, è stata rappresentata la necessità di adottare, pur rientrando ancora in “zona bianca” ulteriori misure in via precauzionale allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione del quadro pandemico nel territorio comunale;

ritenuto che le aree pubbliche maggiormente frequentate per le tradizionali festività natalizie ed in occasione dei principali eventi del periodo, dove non è possibile assicurare in modo continuativo il distanziamento interpersonale, corrispondano essenzialmente con la porzione del centro storico ricompresa nel perimetro individuato dalle seguenti strade e piazze: via Rosmini, via Travaì, largo Pigarelli, via San Francesco d'Assisi, piazza Venezia, via dei Ventuno, via Bernardo Clesio, piazza Sanzio, via Torre Verde, via Torre Vanga, piazza Leonardo Da Vinci, via Prepositura (dette vie escluse) ed inoltre piazza Fiera;

considerato necessario in via precauzionale, dalle ore 08:00 del giorno 8 dicembre 2021 alle ore 24:00 del giorno 9 gennaio 2022, imporre l'obbligo di indossare i dispositivi a protezione delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi all'aperto ricompresi nell'area sopra individuata;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con



decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

o r d i n a

a partire dalle ore 08:00 del giorno 8 dicembre 2021 e fino alle ore 24:00 del giorno 9 gennaio 2022, **l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi a protezione delle vie respiratorie (mascherine)**, all'interno del perimetro individuato dalle seguenti strade e piazze: via Rosmini, via Travai, largo Pigarelli, via San Francesco d'Assisi, piazza Venezia, via dei Ventuno, via Bernardo Clesio, piazza Sanzio, via Torre Verde, via Torre Vanga, piazza Leonardo Da Vinci, via Prepositura (dette vie escluse) ed inoltre piazza Fiera;

a v v e r t e c h e

- è comunque fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto (mascherine) in tutte le altre zone in cui si determina un affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale e comunque dove si configurino assembramenti o affollamenti;
- restano esentati dall'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai 6 anni; b) le persone con disabilità o patologie incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
- viene fatta salva la possibilità di non indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per il tempo strettamente necessario alla consumazione di alimenti e bevande negli spazi esterni di pertinenza di pubblici esercizi e delle attività commerciali ed artigianali autorizzate alla vendita di prodotti del settore alimentare;
- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del decreto legge n. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla legge n. 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del decreto legge 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, nell'esercizio delle attività d'impresa, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;
- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente determina al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Il Sindaco  
- Franco Ianeselli



AA/me

Destinatari:

- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Questura di Trento - U.P.G.A.I.P.
- Servizio Polizia Locale
- Ufficio Sportello Attività produttive
- Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- APSS - Direzione dipartimento di prevenzione